

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4080

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato CENTO

Modifica all'articolo 75 della Costituzione,
in materia di *referendum* abrogativo

Presentata il 18 giugno 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono oramai molti anni che si dibatte sugli obiettivi e sulle modalità di utilizzo di uno degli strumenti democratici più importanti previsto dalla nostra Carta costituzionale: il *referendum* abrogativo. Questo istituto ha, al suo attivo, battaglie di diritto e di principi epocali, per le quali è stata di grande importanza la consultazione popolare. Si pensi semplicemente ai *referendum* sul divorzio e sull'aborto, che hanno rappresentato un passaggio storico per il nostro Paese e per la nostra società. Negli ultimi anni abbiamo però assistito a due trasformazioni che hanno contribuito a snaturare e ad indebolire l'efficacia dello strumento referendario:

a) un uso improprio dello stesso (che si potrebbe quasi definire abuso) che è

consistito nel chiedere ai cittadini di esprimere la propria opinione su settori marginali o eccessivamente « tecnici » della legislazione, causando inevitabilmente un atteggiamento di rifiuto o di indifferenza;

b) il ricorso — da parte dei sostenitori del « no » al quesito referendario — al « non voto » per esprimere la propria contrarietà al quesito referendario. Un strumento — di per sé lecito, poiché previsto dall'articolo 75 della Costituzione — ma che altera profondamente i rapporti di forza tra i due schieramenti, poiché il « no » parte indubitalmente con un vantaggio percentuale molto elevato, pari all'astensionismo fisiologico e quindi di gran lunga superiore al 10 per cento.

Basti pensare che oltre i tre quarti delle competizioni elettorali di tipo mag-

gioritario (il cui sistema è quindi paragonabile a quello del *referendum*) sono decisi con un margine di voti inferiore al 10 per cento dei voti complessivi. E a questo incredibile vantaggio se ne aggiunge un altro, altrettanto significativo: per esprimere il proprio voto contrario non è necessario modificare in alcun modo i propri programmi o le proprie attività, mentre coloro che sostengono il quesito referendario sono costretti a rinunciare a parte del proprio tempo per recarsi alle urne. E, inoltre, si sta diffondendo un processo di semplificazione per il quale chi, pur essendo favorevole al *referendum*, non riesce ad andare a votare, viene automaticamente iscritto nel novero dei contrari o degli indifferenti.

Da un lato quindi è opportuno aumentare il numero delle firme necessarie per depositare un quesito referendario, per impedire l'inflazione di *referendum* che è

stata una delle cause di una preoccupante disaffezione alle urne, dall'altro lato è doveroso diminuire il *quorum*, in modo da obbligare tutti coloro i quali abbiano a cuore l'esito del *referendum* (nell'una o nell'altra direzione) a compiere il gesto che è alla base di ogni democrazia: l'esercizio del diritto di voto.

L'obiettivo pertanto della presente proposta di legge costituzionale è quello di responsabilizzare maggiormente chiunque e a qualunque titolo promuova consultazioni referendarie, in modo che ricorrano al voto popolare solo su argomenti e su materie che siano realmente di interesse diffuso e sulle quali ci sia un'attenzione — e possibilmente una consapevolezza — ampia e convinta, ma anche di attribuire una maggiore responsabilità ai cittadini che sapranno di doversi recare alle urne per poter influire sul risultato finale della consultazione.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 75 della Costituzione, le parole: « quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali » sono sostituite dalle seguenti: « quando lo richiedono settecentomila elettori o cinque Consigli regionali ».

2. Al quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione, le parole: « la maggioranza degli aventi diritto » sono sostituite dalle seguenti: « il trenta per cento degli aventi diritto ».

€ 0,26



14PDL0045950